



PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale
Corpo di Polizia Provinciale

OGGETTO: disposizioni operative integrative al piano di controllo del cinghiale (sus scrofa) mediante la tecnica della girata

Determinazione n. 535 del 10.2.2021

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
- l'articolo 19, comma 2, della sopraccitata legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la possibilità di avvalersi "*dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo medesimi*";
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;

visti altresì:

- l'articolo 23, comma 1, della legge regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 che, nel modificare il comma 2 dell'art 17 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, integra l'elenco dei soggetti che possono partecipare agli interventi con "operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3269 in data 13 ottobre 2000 con la quale viene data indicazione alle amministrazioni provinciali di predisporre un immediato rafforzamento ai piani di controllo della fauna selvatica che più arreca danno ai processi produttivi primari;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.) n. 1080 del 30 luglio 2019 ad oggetto: "Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n.19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto" che all'allegato A) art. 2 stabilisce: "La presente convenzione, ha la finalità di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6

della legge regionale n. 30/2016, secondo la normativa vigente” e all’articolo 3 comma 1 lettera a) contempla fra le attività da svolgere “ il coordinamento ed il supporto operativo per l’attuazione dei piani di abbattimento e dei piani di controllo della fauna selvatica”

- la deliberazione del Presidente della Provincia n.41 dell’11 maggio 2020,, con cui è stata approvato lo schema di convenzione fra la Regione Veneto e la Provincia di Verona per l’attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale 50/1993) e di pesca (legge regionale 19/98) nell’ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n, 19/2915, 39/2016 e 30/2018;
- il Decreto della Giunta Regionale Veneto n. 18 del 7 febbraio 2020 ad oggetto” Proroga per un periodo massimo di mesi 12 (dodici) della vigenza, dell’efficacia e dell’operatività dei piani di controllo regionali e dei piani di controllo delle Province e Città Metropolitana di Venezia;
- la deliberazione del Presidente n. 152 del 24 dicembre 2020 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2021 con assegnazione attività e risorse finanziarie, con il quale è stato assegnato al dirigente del Corpo di Polizia provinciale l’obiettivo n. 1 “gestione compiti e funzioni del Corpo di Polizia provinciale” e in particolare l’attività n. 2 “attività amministrativa di supporto” subattività n. 3 “gestione delle procedure amministrative concernenti i piani di contenimento della fauna c.d. nociva” a cui ricondurre l’oggetto del presente provvedimento;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 28 dicembre 2017, con cui è stato conferito, fino al 31 dicembre 2020, alla dott.ssa Anna Maggio, l’incarico dirigenziale relativo al Corpo di Polizia Provinciale;

preso atto del decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Conferma incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2021”;

visti :

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1155 del 19 luglio 2017 ad oggetto” Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 157/1992 e dell’art. 17 della L.R. 50/1993 della Revisione 01 del piano triennale di gestione e controllo – ai fini di eradicazione – del cinghiale (sus scrofa) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell’art. 19 della L. 157/1992 e dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993, scadente il 31.7.2020 e prorogato di mesi 6 con Decreto della Giunta Regionale n. 357 del 28 dicembre 2020;
- il decreto della Giunta Regionale 18 del 7 febbraio 2020, che ha prorogato di mesi 12 (dodici) i piani di controllo provinciali adottati con determinazione n. 4525 del 4.12.2017 ad oggetto “ integrazioni alle direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale nella Provincia di Verona durante il periodo 2016.2020, in recepimento del Piano triennale regionale di gestione e controllo, a fini di eradicazione del cinghiale” e n.1843 del 4.6.2018 ad oggetto:” integrazioni alle direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale nella Provincia di Verona durante il periodo 2016-2020, relativamente alle modalità di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli interventi e di destinazione delle carcasse” , validi ed efficaci fino al 28.4.2021

tenuto conto che i provvedimenti di attivazione dei vari piani di controllo demandano ad un successivo eventuale provvedimento da parte del dirigente della Polizia Provinciale l’emanazione nel dettaglio di ulteriori direttive operative;

considerato che, durante le operazioni effettuate, è emersa la necessità di apportare ulteriori prescrizioni per la sicurezza degli interventi, soprattutto laddove il piano di controllo del cinghiale avvenga mediante il metodo della girata;

evidenziato che nella fase autorizzativa per il controllo del cinghiale mediante girata si rende quindi necessario imporre ulteriori prescrizioni operative per garantire la sicurezza delle persone residenti nel perimetro dell’area interessata alla girata, integrando le direttive operative con le ulteriori prescrizioni di cui all’All. A);

ritenuto quindi necessario fornire le ulteriori indicazioni e prescrizioni oltre che al personale del Corpo di Polizia Provinciale per l’autorizzazione delle uscite di abbattimento e per la verifica in loco degli interventi, anche agli Ambiti territoriali di caccia/Comprensori alpini/Aziende faunistiche venatorie che risultano svolgere gli interventi previsti;

determina

1. di integrare le direttive tecnico-operative per il controllo delle specie cinghiale mediante il metodo della girata secondo stabilito nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla trasmissione agli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico- venatorie convenzionate delle direttive integrative di cui all'allegato A) citato.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Maggio

Firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Direttive operative integrative per il controllo del cinghiale in girata

- 1) La tabellazione (con dicitura “Attenzione girata al cinghiale in corso con arma da fuoco”) dell’area interessata dal controllo in girata dovrà essere installata a cura del Capocaccia, avvalendosi dei cacciatori e delle guardie volontarie, nelle ore precedenti l’intervento e nelle aree di accesso e in ogni contesto dove vi sia passaggio di persone e/o veicoli;
- 2) Il Capocaccia dovrà aver cura che le persone residenti nelle abitazioni interessate dalla girata (perimetro della stessa) siano informate della data e degli orari degli interventi almeno 48 ore antecedenti agli stessi. Tale informazione potrà essere data anche tramite le guardie volontarie comandate alla girata.
- 3) Le girate all’interno di oasi e zone di protezione dovranno prevedere necessariamente, oltre che un agente di vigilanza della polizia provinciale, un servizio di sorveglianza a cura di guardie volontarie venatorie appositamente individuate nella misura di almeno due operatori, i quali garantiranno la sicurezza anche del perimetro delle operazioni e conferiranno con il Capocaccia e l’agente di vigilanza.
- 4) Il Capocaccia deve assegnare le poste ai singoli cacciatori indicando i punti su apposita cartografia consegnata agli interessati. I cacciatori raggiungeranno da soli la posta assegnata e concordata con il fucile scarico e nel fodero, indossando sempre corpetto e berretto rinfrangenti per essere facilmente individuabili;
- 5) La distanza dalle abitazioni, luoghi di lavoro, strade ecc. per l’ubicazione delle poste è quella prevista dalla legge 157/92;
- 6) I cacciatori dovranno dare la conferma al Capocaccia tramite radio o telefonino di essere giunti sulla posta assegnata.
- 7) I cacciatori alle poste potranno lasciare la postazione assegnata solo a chiusura della girata su indicazione del Capocaccia. In caso di sospensione temporanea della stessa staranno sulla posta con fucile scarico. In ogni caso di sospensione e alla chiusura, il capocaccia darà l’ordine via telefono o radio;
- 8) A chiusura della girata i cacciatori dovranno scaricare il fucile e riporlo nel fodero per raggiungere il punto di ritrovo della partenza;
- 9) Nessun soggetto estraneo deve essere presente nell’area interessata dalla girata né nei pressi delle poste né vicino al conduttore dei cani; in tali casi la sospensione temporanea è obbligatoria.
- 10) In caso di controlli alle poste il cacciatore informerà immediatamente il Capocaccia che provvederà alla temporanea sospensione della girata, ciò al fine di evitare che l’intervento prosegua mettendo in pericolo l’operatore disarmato;
- 11) Gli operatori alle poste dovranno segnalare al Capocaccia, via radio o telefono, ogni situazione che si concretizzi nei pressi della propria postazione come ad esempio la presenza di persone, veicoli, animali, ferimento del cinghiale ecc. La valutazione in ordine al proseguimento o meno della girata in presenza di fattori esterni dovrà essere valutata dal Capocaccia una volta informato dagli operatori. In caso di interventi in Oasi o zone di protezione, il Capocaccia dovrà informare di ogni situazione segnalata l’agente di vigilanza comandato alla girata;
- 12) Qualora mutate condizioni ambientali o spazio-temporali abbiano determinato l’avvicinamento di più persone all’area della girata, il capocaccia dovrà immediatamente chiudere le operazioni.
- 13) Nel caso in cui il conduttore debba procedere a recuperare il cane che si sia avvicinato ad abitazioni o strade o luoghi di lavoro nei pressi dell’area interessata dalla girata, dovrà procedere al recupero

dell'animale con arma scarica e a tracolla. Solo quando sarà a distanza regolamentare potrà procedere a proseguire nell'attività di controllo;

14) Le guardie volontarie addette alla vigilanza dovranno informare il Capocaccia di ogni situazione critica per la sicurezza al fine di sospendere nell'immediatezza la girata;

15) A conclusione della girata il Capocaccia provvederà a compilare l'apposita modulistica relativa agli abbattimenti degli animali e a trasferire le carcasse per le verifiche veterinarie previste. Le schede biometriche dovranno essere trasmesse alla Polizia Provinciale.

16) Una volta concluse tutte le operazioni il Capocaccia provvederà a far rimuovere le tabelle installate.